m_pi.AOODRER.Registro Decreti.R.0000257.26-04-2023.h.08:48
BOIC87900B - AOO535F22 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005004 - 27/04/2023 - II.10 - E

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzione Vicaria. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed ATA. Legale, contenzioso e disciplinare

BANDO
CONCORSO PER TITOLI
PER L'ACCESSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI
CUOCO

DELL'AREA B
DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO STATALE DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA, DEGLI ISTITUTI D'ARTE, DEI LICEI ARTISTICI, DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E DELLE SCUOLE SPECIALI STATALI

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive modificazioni;
Vista la Legge 7.8.1990, n. 241;
Visto il D.L.vo 16.4.1994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;
Visto il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693;
Vista la Legge 15.5.1997, n. 127, con particolare riferimento all'art. 3, come modificata e integrata dalla Legge 16.6.1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 20.10.1998, n. 403;
Vista la legge 13.3.1999 n. 68;
Vista la Legge 3.5.1999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;
Visto il D.M. 23.7.1999 "trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti locali allo Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.1.2000, con particolare riferimento all'art. 4 e all'art. 6;
Visto il D.M. 13.12.2000, n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001, n. 19 concernente il regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;
Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.02.2001, n. 42 serie generale, concernente la documentazione amministrativa;
Visto il D.M. 19.04.2001, n. 75 pubblicato nella G.U. – Quarta serie speciale – n. 35 del 4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;
Visto il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007 – Serie Generale -, con particolare riferimento alla Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;

Vista la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del C.C.N.L. 29.11.2007 sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l'art. 4 "Modifica della Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. – allegata al C.C.N.L. 29.11.2007";

Vista l'O.M. 23.02.2009, n. 21, registrata alla Corte dei Conti in data 2 aprile 2009 - reg. 1, foglio 234 - concernente i concorsi di cui dell'art. 554 del citato D.L.vo 16.4.1997, n. 297 per l'anno scolastico 2008/2009;

Visto il D.M. n. 82 del 29 settembre 2009, emanato in applicazione dell'articolo 1,commi 2, 3 e 4 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;

Visto il D.M. 17.12.2009 n. 100 di integrazione del citato D.M. 82/09;

Visto il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale- n. 234 del 6 ottobre 2010, concernente Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'art. 1 del decreto legge n. 134 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 68 del 1999;

Visto il D.M. n. 68 del 30 luglio 2010 emanato in applicazione del predetto D.L. 194/2009 convertito con legge 25/2010;

Visto il D.M. 80 del 15 settembre 2010 di integrazione del citato D.M. 68/2010;

Vista la nota 20 gennaio 2011, n. 402 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2010/2011;

Visto l'art. 9 c. 21 bis del D.L. n.70 del 13 maggio 2011 convertito con L. 12 luglio 2011 n.106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l'a.s. 2011/2012;

Visto il D.M. 12 ottobre 2011, n.92 emanato in applicazione del predetto D.L. 70/2011 convertito con legge 106/2011;

Visto il D.M. 10 novembre 2011, n. 104 concernente la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola statale per il triennio scolastico 2011/2014;

Visto il D.M. 5 settembre 2014, n. 717 concernente la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola statale per il triennio scolastico 2014/2017;

Visti il D.P.C.M. 11 febbraio 2014 n. 98 "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca", con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 8 (Uffici Scolastici Regionali) e il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166 "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione", con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 7 (Uffici Scolastici Regionali);

Visto il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 – convertito, con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204 – recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", che, tra le altre cose, ha istituito il Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. "GDPR";

Visto il Decreto n. 912 del 18.12.2014 pubblicato in G.U. n. 91 del 20.4.2015;

Vista la nota 1 febbraio 2012, n. 763 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2011/2012;

Vista la nota 29 gennaio 2013, n. 695 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2012/2013;

Vista la nota 24 gennaio 2014, n. 565 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2013/2014;

Vista la nota 13 marzo 2015, n. 8151 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2014/2015;

Vista la nota 7 marzo 2016, n. 6408 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2015/2016;

Vista la nota 28 febbraio 2017, n. 8654 concernente l'indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA, a.s. 2016/2017. Graduatorie a.s. 2017/2018;

Vista la nota 27 febbraio 2018, n. 11117 concernente l'indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA, a.s. 2017/2018. Graduatorie a.s. 2018/2019;

Vista la nota 6 marzo 2019, n. 8991 concernente l'indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA, a.s. 2018/2019. Graduatorie a.s. 2019/2020;

Vista la nota dell'11 marzo 2020 n. 5196 concernente l'indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA, a.s. 2019/2020. Graduatorie a.s. 2020/2021;

Viste le note del 24 marzo 2020 AOODGPER n. 6969 e del 26 marzo 2020 AOODRER n. 4631 concernenti l'indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA, a.s. 2019/2020. Graduatorie a.s. 2020/2021. Sospensione termini;

Vista la nota del 29 aprile 2020 AOODGPER n. 10588 concernente l'indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA, a.s. 2019/2020. Graduatorie a.s. 2020/2021. Riattivazione procedure;

Vista la nota del 31 marzo 2021 AOODGPER n. 10301 concernente l'indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA, a.s. 2020/2021. Graduatorie a.s. 2021/2022;

Vista la nota del 05 aprile 2022 AOODGPER n. 13671 concernente l'indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA, a.s. 2021/2022. Graduatorie a.s. 2022/2023;

Vista la nota del 05 aprile 2023 AOODGPER n. 26352 concernente l'indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA, a.s. 2022/2023. Graduatorie a.s. 2023/2024;

DECRETA

ARTICOLO 1
INDIZIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

1.1 – È indetto, in applicazione dell'art. 554 del D. L.vo 16.4.1994 n. 297, per le province di **FORLI'-CESENA, PARMA** e **REGGIO EMILIA,** un concorso per titoli ai fini dell'aggiornamento e dell'integrazione, per l'anno scolastico 2022/2023, delle graduatorie permanenti provinciali relative al profilo professionale di: **CUOCO** dell'area "**B**" del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola.

1.2 – Le province nelle quali non sono istituiti posti in organico per detto profilo professionale sono quindi **BOLOGNA**, **FERRARA, MODENA, PIACENZA, RAVENNA** e **RIMINI**.

1.3 – Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione contestuale all'albo, sul **Portale InPA** (www.inpa.gov.it) e sul sito Internet dell'Ufficio Scolastico Regionale, degli Uffici di Ambito Territoriale di ciascuna provincia, il giorno **26 aprile 2023.**

1.4 – Le domande di ammissione dovranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio "Istanze on Line" (POLIS), raggiungibile direttamente dalla home page del sito Internet del Ministero dell'Istruzione e del merito (www.miur.gov.it),

sezione "Argomenti e Servizi" tramite il seguente percorso "Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line" **dalle ore 9,00 del giorno 27 aprile 2023 fino alle ore 23,59 del giorno 18 maggio 2023**. L'accesso al servizio "Istanze on Line" (POLIS), è reso altresì raggiungibile mediante il suddetto **Portale InPA** (www.inpa.gov.it).
I candidati, per poter accedere al servizio "Istanze on line (POLIS)", devono essere in possesso di un'utenza SPID/CIE valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'istruzione e del merito e l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)".
Tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm, in cui è possibile trovare anche un manuale dedicato alla richiesta di abilitazione con SPID.
1.5 – Anche per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l'a.s. 2023-24 (Allegato G), è adottata la modalità telematica. L'istanza sarà resa disponibile una volta ultimata la fase di valutazione delle domande presentate da parte degli Uffici di Ambito Territoriale, quindi successivamente al termine del 18 maggio 2022.
1.6 – Copia del presente bando sarà inviata ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della regione, per il tramite degli Uffici di Ambito Territoriale, affinché sia affisso nei rispettivi albi e pubblicato sui siti Internet.
1.7 – Il presente bando resterà affisso e pubblicato per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.

ARTICOLO 2
REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO DEI CANDIDATI NON INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE

2.1 – Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio in qualità di personale A.T.A. a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel profilo professionale di Cuoco;
b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel profilo professionale di cuoco, non perde la qualifica di "personale A.T.A. a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato, se inserito negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del profilo di Cuoco;
c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di "personale A.T.A. a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o

di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del profilo di Cuoco;

2.2 – Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale di cuoco e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale A.T.A. statale della scuola immediatamente superiore (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con rapporto d'impiego con lo Stato;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

2.3 – Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere il seguente titolo di studio di cui alla sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l'art. 4 – modifica alla Tabella B allegata al C.C.N.L. 29.11.2007 – requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A.:

1 – Diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

2.4 – Gli attestati di qualifica di cui all'art. 14 della legge 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A., di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico–scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

2.5 – Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l'inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.

2.6 – Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondenti al profilo di cuoco, nei confronti dei candidati che siano inseriti nei predetti elenchi provinciali.

2.7 – Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo

profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.

2.8 – I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera A della tabella di valutazione annessa al presente bando, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.

2.9 – Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

2.10 – I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso.

---

(1) *Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 12 richiamato dall'art. 19, comma 14 del C.C.N.L. 2006/09 (congedi parentali).*

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94.

In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.L.vo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art. 19 del C.C.N.L. 2006–2009 (artt. 12–19 del C.C.N.L.).

(2) *I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando :*

– come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;

– in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;

– come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg.

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio.

Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

ARTICOLO 3

AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO DEI CANDIDATI INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE

3.1 – I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia possono:
a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
c) non produrre alcuna domanda.
3.2 – Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettera a), b), al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base della allegata tabella A. L'aggiornamento è effettuato sulla base dei titoli di preferenza e di riserva. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica (lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza).
3.3 – I candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente.

ARTICOLO 4

PROVINCIA CUI PRODURRE LA DOMANDA DI INSERIMENTO O DI AGGIORNAMENTO

4.1 – La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che segue:
a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel profilo professionale di Cuoco;
b) la provincia in cui il candidato sia inserito negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al profilo professionale di cuoco (qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);
c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e di Istituto di 3° fascia per il conferimento di supplenze temporanee relativa al profilo professionale di cuoco,

qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b). La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale deve essere inoltrata esclusivamente all'Ufficio di Ambito Territoriale della provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale di Cuoco.

4.2 – I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.

4.3 – La domanda di inserimento può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.

4.4 – Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle d'Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

ARTICOLO 5

UTILIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI

5.1 – I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

5.2 – Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell'area A e B si applicano le riserve di cui all'allegato E del presente bando, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n. 68 con particolare riferimento agli artt. 3; 7, comma 2 – e art. 18).

5.3 – Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art. 12, comma 5 del presente bando).

ARTICOLO 6

GRADUATORIE DI PRIMA FASCIA DI CIRCOLO E DI ISTITUTO

6.1 – Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente bando, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già

inseriti, debbono produrre apposita rinuncia compilando l'apposito allegato, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.

6.2 – I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato di cuoco (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2° o 3° fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.

6.3 – I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. A tal fine, possono produrre il relativo modello per la scelta delle sedi che verrà reso disponibile successivamente, in modalità telematica, attraverso il servizio "Istanze on–line". Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo 297 del 16.4.1994. L'aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta la domanda di ammissione di cui al presente bando. Al fine di ottenere l'inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati già inclusi nelle graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto alcuna domanda intendendo semplicemente permanere in esse, dovranno successivamente compilare il modello di scelta delle sedi, esercitando le opzioni di cui al successivo comma 4.

6.4 – Le graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia potrà esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3. In assenza di tale opzione resteranno confermate tutte le istituzioni scolastiche già precedentemente scelte. L'allegato dovrà essere presentato anche quando l'interessato intende modificare soltanto una delle preferenze espresse.

6.5 – Contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, deve essere espressa l'eventuale rinuncia all'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico **2023/2024**.

ARTICOLO 7
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

7.1 – Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
Ai sensi dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 7 della legge n. 97/2013, possono accedere alla procedura concorsuale anche i "familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE, anche i soggiornati di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria". Inoltre, possono prendere parte alla procedura concorsuale gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE nonché i familiari non comunitari di cittadini italiani.
Sono fatti salvi il possesso degli altri requisiti di ammissione e l'adeguata conoscenza della lingua italiana.
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n.16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;
d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996).
7.2 – Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
7.3 – Non possono partecipare alla procedura:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

ARTICOLO 8

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO O DI AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO

8.1 – Le domande per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate all'Ufficio di Ambito Territoriale del capoluogo di ciascuna provincia, in modalità telematica secondo quanto specificato all'art.1.
8.2 – Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza ed il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
8.3 – L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante PEC, tramite PEO con scansione del documento di identità in corso di validità, oppure tramite lettera raccomandata, all'Ufficio di Ambito Territoriale della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.
8.4 – La domanda presentata per via telematica, compiutamente formulata nelle parti che i candidati sono tenuti a compilare, è valida a tutti i fini come autocertificazione effettuata sotto la propria responsabilità per quanto in essa rappresentato dai candidati.
8.5 – L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G.U. n. 42 del 20.2.2001.

8.6 – L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o di diversa provincia (art. 3, comma 1), l'inserimento negli elenchi provinciali (art. 2, comma 1 – lett. b) e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art. 2, comma 1, lettera c) sono accertate d'ufficio.

ARTICOLO 9

INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA, ESCLUSIONE DAL CONCORSO, NULLITA' DELLA DOMANDA

9.1 – Sono inammissibili le domande pervenute con modalità differenti rispetto a quelle di cui all'art.1.
9.2 – Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 4 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.
9.3 – L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.
9.4 – Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare.
9.5 – L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Dirigente dell'Ufficio di Ambito territoriale prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica, ordinaria o, se presente, certificata, indicato dal candidato nella domanda.
9.6 – I candidati che abbiano richiesto l'aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

ARTICOLO 10

COMMISSIONI GIUDICATRICI

10.1 – Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell'art. 555 D.Lvo 297/94.

10.2 – Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F 3.
10.3 – Si applicano le incompatibilità di cui all'art.9 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 così come integrato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693.

ARTICOLO 11
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

11.1 – I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D. Lvo 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (all. A/1), con l'indicazione delle eventuali preferenze (All. D) e riserve (All. E);
11.2 – I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo sia stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
11.3 – La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è pubblicata per dieci giorni all'albo e sul sito Internet del competente Ufficio di Ambito Territoriale.
11.4 – Successivamente il Dirigente dell'Ufficio di Ambito territoriale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione all'Albo con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente per via giurisdizionale.
11.5 – Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n. 241 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici scolastici adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 12.4.2006, n. 184.

ARTICOLO 12
RICORSI

12.1 – Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarata l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo (precedente art. 9) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento

entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.

12.2 – Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali, l'autorità competente approva la graduatoria in via definitiva.

12.3 – Avverso la graduatoria, approvata con decreto del Dirigente dell'Ufficio di Ambito territoriale competente, è esperibile ricorso al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro.

12.4 – I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

12.5 – L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.

12.6 – Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del C.C.N.L. 2006/09.

ARTICOLO 13
ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

13.1 – L'Ufficio Scolastico Regionale adotta i provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dal presente bando ed in particolare:

- **a.** emana i bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;
- **b.** assicura la pubblicazione del bando di concorso all'Albo, sul **Portale InPA** (www.inpa.gov.it) e sul sito internet dell'Ufficio e contestualmente all'Albo e sui siti internet degli Uffici di Ambito Territoriale, nonché la massima diffusione fra le istituzioni scolastiche;
- **c.** nomina le commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;
- **d.** cura l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché alla loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni del presente bando;
- **e.** dichiara la inammissibilità o la nullità della domanda e dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale;
- **f.** con decreto definitivo, approva la graduatoria permanente aggiornata ed integrata, assicurandone la pubblicazione mediante affissione all'Albo e pubblicazione sui siti internet degli Uffici di Ambito Territoriale competenti per territorio;

g. provvede all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

13.2 – I Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale cureranno l'intero svolgimento delle procedure concorsuali.

ARTICOLO 14

NORME FINALI E DI RINVIO

14.1 – Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.

Lo status di aiutante cuoco e il relativo servizio sono equiparati a quelli di cuoco ai fini dell'ammissione al concorso.

14.2 – Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del D.L.vo 297/94).

Il Direttore Generale
Stefano Versari

Firmato digitalmente da
VERSARI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Dirigente: Bruno E. Di Palma
Responsabili del procedimento: Alessandra Manzari, Franco De Tursi e–mail: DRER.Ufficio1@istruzione.it

Via de' Castagnoli, 1 – 40126 – **BOLOGNA** – Tel.: 051/37851
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.gov.it

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzione Vicaria. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed ATA. Legale, contenzioso e disciplinare

AVVERTENZE AL BANDO

Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, nn. 13), 14), 15), 18) e 19) del DPR 9 maggio 1994, n. 487 nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/92 (a tal fine nel modello di domanda, è prevista la compilazione di un'apposita sezione, denominata "Modello H: Attribuzione priorità") devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentano domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.
Si segnala che, anche per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l'a.s. **2023/2024** (Allegato G), è adottata la modalità telematica, secondo tempistiche che verranno rese note.

Dirigente: Bruno E. Di Palma
Responsabili del procedimento: Alessandra Manzari, Franco De Tursi e–mail: DRER.Ufficio1@istruzione.it

Via de' Castagnoli, 1 – 40126 – **BOLOGNA** – Tel.: 051/37851
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.gov.it

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzione Vicaria. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed ATA. Legale, contenzioso e disciplinare

ALLEGATO N. 1

AVVERTENZE ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE

A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.

B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva o comunque il servizio civile volontario svolto anche dopo l'abolizione dell'obbligo di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari Esteri secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.

D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda.

E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.

F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L.. Tale valutazione trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 12 richiamato dall'art. 19, comma 14 del C.C.N.L. 2006/09 (congedi parentali).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.

In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.L.vo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art. 19 del C.C.N.L. 2006–2009 (artt. 12–19 del C.C.N.L.).

G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.

La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.

H) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

I) La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell'Istruzione, indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio.

L) Al fine di ottenere una valutazione senza frazione di punto inferiore al centesimo, nell'ipotesi di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo:

– se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di cinque, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (es. 7,166 va arrotondato a 7,17);

– se la terza cifra decimale è minore di cinque, la seconda cifra decimale resta invariata (es. 6,833 va arrotondato a 6,83).

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzione Vicaria. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed ATA. Legale, contenzioso e disciplinare

ALLEGATO A/1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI CUOCO

A) TITOLI DI CULTURA

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale di cuoco (si valuta un solo titolo):
– media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi.
Ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente – 6, buono – 7, distinto – 8, ottimo – 9.
– Per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.
– qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (1)

2) Diploma di laurea breve PUNTI **1,80**
Diploma di laurea o laurea specialistica (si valuta un solo titolo, il più favorevole) (1)(2)
PUNTI **2**

3) Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale di cuoco oppure nelle precorse qualifiche del personale A.T.A. o non docente, corrispondenti al profilo professionale di cuoco. Si valuta una sola idoneità (6):
PUNTI **2**

B) TITOLI DI SERVIZIO

1) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di cuoco e di aiutante cuoco nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello Stato (3)(4)(5): punti **0,50** per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

2) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nel Convitti annessi agli Istituti tecnici e professionali, nei Convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (7): punti **0,10** per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

Via de' Castagnoli, 1 – 40126 – **BOLOGNA** – Tel.: 051/37851
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.gov.it

3) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali, Comunali e nei patronati scolastici (4) (5): punti **0,05** per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.

NOTE ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE

(1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.
(2) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche).
Sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di Musica e le Accademie di belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di 2°.
Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1° livello in Scienze delle attività motorie e sportive.
(3) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà.
Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito d'accesso.
(4) Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio.
Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione.
Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
(5) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
(6) Il punteggio è attribuito solo ai candidati in possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso per l'accesso al profilo professionale cui si concorre o ad esso corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola.
(7) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e

dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 – art.6 – comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo A.R.A.N./OO.SS. del 20.7.2000 (All. H1).

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzione Vicaria. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed ATA. Legale, contenzioso e disciplinare

ALLEGATO D

PREFERENZE

CODICE DESCRIZIONE

A Gli insigniti di medaglia al valor militare;
B i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
C i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
D i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
E gli orfani di guerra;
F gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
G gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
H i feriti in combattimento;
I gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
J i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
K i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
L i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
M i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
N i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
O i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
P coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
Q coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
R i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
S gli invalidi ed i mutilati civili;
T militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzione Vicaria. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed ATA. Legale, contenzioso e disciplinare

ALLEGATO E

RISERVE

Le riserve spettano:

1 – (nel limite dell'insieme dei contingenti sotto indicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti) dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi (legge 20.10.1990 n. 302 art. 1 – comma 1 – legge 23.11.1998, n. 407 – art. 1 – comma 2) ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 – art. 12; – (nel limite dell'insieme dei contingenti sotto indicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 – art. 12;

2 – alle persone in età lavorativa affette da minorazioni psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

– alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

– alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

– alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categorie di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n. 68 – artt. 1 – 3 – 4 e 7 secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;

3 – Agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n.

763. Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art. 18 – comma 2 – della citata legge 68/1999.

4 – Ai sensi dell'art. 1014 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, il 30% dei posti messi a concorso è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché ai volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'art. 5, 1° comma, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, e dell'art. 52, commi 1 bis e ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Ai sensi dell'art. 678, comma 9 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, le riserve dei posti di cui all'art. 1014 si applicano anche agli Ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti del presente bando.

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzione Vicaria. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed ATA. Legale, contenzioso e disciplinare

ALLEGATO H 1

Collaboratore Scolastico: Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode, Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, Operatore scolastico, Operatore tecnico, Operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico, Usciere, Marinaio (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Operatore servizi scolastici, Operatore inserviente, Ausiliario ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario, Inserviente, Addetto alla pulizia, Bidello capo:

Assistente Amministrativo: Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore professionale informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amministrativo, Esecutore amministrativo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo, Magazziniere, Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca.

Assistente Tecnico: Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore professionale nautico (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Collaboratore professionale nostromo (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Esecutore, Esecutore servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico scolastico, Aiutante di laboratorio.